

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DELLA SOCIETA' DANTE ALIGHIERI

Il giorno 25 gennaio 2021 presso la Sede della Società Dante Alighieri sita in Roma, Piazza Firenze, 27 tra:

La SOCIETA' DANTE ALIGHIERI rappresentata dal Prof. Dott. Alessandro Masi nelle funzioni di Segretario Generale,
assistita dall'Avvocato Maria Immacolata Greco e dal Dott. Gianluca Petricca

FLC CGIL in persona di

GIUSTO SCOZZARO

ALEZANDRO LAPEZZ

LEONARDO CHIAFID

CISL FP in persona di

ANDREW LADOGA

UIL ~~FP~~ in persona di

SARNO COLONBI R.N. FORTI S. N. ENOGLA
S. J. P. G. M. C.

Si è sottoscritto il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti della Società Dante Alighieri

NATURA DELLA SOCIETA' DANTE ALIGHIERI

Le parti firmatarie del presente Contratto Collettivo si danno atto che la Società Dante Alighieri è un'organizzazione di tendenza con natura giuridica di Onlus, che le è stata attribuita con legge 27 luglio 2004 n. 186 (art. 2) di conversione del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, che così dispone: "In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale".

Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE E INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI

Le disposizioni del presente contratto collettivo si applicano a tutto il personale, anche già assunto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato dipendente dalla Amministrazione Centrale della Società Dante Alighieri nonché, per quanto non regolamentato nella Parte Speciale, ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato con il personale, anche già assunto, docente, amministrativo e operativo del settore "Scuola di Italiano".

Il presente contratto si applica alle seguenti categorie legali di personale:

IMPIEGATI

QUADRI ai sensi della Legge 13 maggio 1985 n. 190.

I suddetti rapporti di lavoro saranno disciplinati esclusivamente dal presente contratto collettivo, il quale sostituirà ad ogni effetto di legge integralmente le precedenti disposizioni contenute nel Regolamento interno del Personale dipendente dalla Amministrazione Centrale e nel Regolamento applicabile ai rapporti di lavoro con il personale docente-amministrativo e operativo del settore "Scuola di Italiano", nonché il C.C.N.L. del Comparto FUNZIONI CENTRALI (fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 13).

Il contratto costituisce un complesso unitario di norme, non scindibile.

Questo contratto trova applicazione nel rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti della Repubblica Italiana.

Art. 2 DECORRENZA

Il presente contratto avrà decorrenza sia per la parte normativa che per quella economica dal 1 febbraio 2021.

Art. 3 MODALITA' DI DISDETTA

La disdetta del presente contratto collettivo dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare con almeno tre mesi di preavviso.

Art. 4 SISTEMA DELLE RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per realizzare una costruttiva relazione tra la Società Dante Alighieri e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, che sia improntata al dialogo costruttivo e trasparente ed alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi.

A tal fine si conviene che, al verificarsi di situazioni riguardanti la disciplina dei rapporti di lavoro non regolamentate dal presente contratto collettivo ovvero all'insorgere di problematiche applicative dello stesso, a richiesta anche di una sola delle parti firmatarie del presente accordo, sarà convocata una specifica sessione di confronto con le modalità di seguito indicate.

4.1 INFORMAZIONE E CONFRONTO. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e consiste nella trasmissione di elementi conoscitivi da parte della Società Dante Alighieri alle RSA ed in mancanza di queste ai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto collettivo, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L'informazione deve essere data nei



tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai suddetti soggetti sindacali di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito al fine di consentire ai suddetti soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che la Società Dante Alighieri intende adottare sulle materie di seguito individuate.

Oltre quelle previste dalle norme di legge in materia di lavoro, sono oggetto di informazione e di confronto con le RSA e i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto collettivo le seguenti materie: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) l'individuazione di nuovi profili professionali.

Il confronto si avvia mediante l'invio alle RSA ed in mancanza di queste ai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto collettivo degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, la Società Dante Alighieri ed i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto collettivo si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dalla Società Dante Alighieri contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni della Società Dante Alighieri e dei suddetti soggetti sindacali, senza che queste ultime siano vincolanti per la Società stessa.

4.2 RAPPRESENTANTI SINDACALI INTERNI. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 300 del 20 maggio 1970, su iniziativa dei lavoratori dipendenti della Società Dante Alighieri, potranno essere costituite Rappresentanze Sindacali Interne aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro e rappresentate in azienda, così composte:

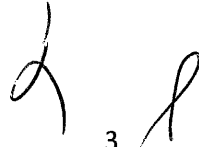
- 1 RSA per ogni organizzazione sindacale firmataria del presente contratto collettivo di lavoro.

Ciascuna rappresentanza sindacale interna potrà usufruire di 8 ore di permessi retribuiti annui per l'esplicazione del proprio mandato, non cumulabili se non usufruiti. I permessi dovranno essere richiesti di norma 5 gg. di anticipo all'Ufficio del Personale. I nominativi dei rappresentanti sindacali formanti la rappresentanza interna verranno comunicati alla Società Dante Alighieri (Ufficio del Personale) dalle OO.SS cui aderiscono entro 5 gg. dalla loro costituzione.

4.3 ASSEMBLEA. I dipendenti della Società Dante Alighieri potranno riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nel limite di 10 ore annue, in locali idonei indicati dalla Direzione della Società Dante Alighieri e previo accordo con la stessa. All'assemblea potranno partecipare previo preavviso, dirigenti esterni delle OO.SS firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro, cui aderiscono le rappresentanze sindacali interne. La richiesta di assemblea dovrà pervenire, per iscritto, all'Ufficio del Personale della Società Dante Alighieri almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea e dovrà contenere:

- data ora e durata dell'assemblea;

- ordine del giorno;



- nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS firmatarie del presente contratto collettivo, se eventualmente presenti.

4.4 AFFISSIONE. Le rappresentanze sindacali interne, o in mancanza, le OO.SS firmatarie del presente contratto collettivo potranno affiggere in appositi spazi, anche virtuali, visibili ed accessibili a tutti i lavoratori ed appositamente predisposti dalla Società Dante Alighieri, comunicati, pubblicazioni, e testi inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 5 RITENUTE SINDACALI

La Società Dante Alighieri provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.

Art. 6 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO E QUADRO

Il personale è classificato secondo le categorie di cui alla seguente declaratoria:

AREA FUNZIONALE PRIMA

(IF1 – IF3)

Appartengono a questa Area Funzionale i lavoratori che svolgono semplici attività di base e/o ausiliarie, anche di supporto alle lavorazioni.

Specifiche professionali:

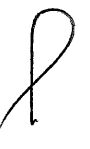
Conoscenze generali di base;

Capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;

Limitata complessità di problemi da affrontare;

Autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Rientra nella presente Area Funzionale, a titolo esemplificativo, il lavoratore che, provvede al ricevimento dei visitatori, è addetto alla guida di veicoli e al trasporto di persone o cose, alla consegna di documentazione o merci, svolge incarichi di mandato anche esterni con le relative incombenze (Es. spedizioni postali, trasmissione a mano di documenti, ricezione e trasmissione, ecc.).



AREA FUNZIONALE SECONDA

(IIF1 – IIF3)

Appartengono a questa Area Funzionale i lavoratori che svolgono funzioni d'ordine, anche tecniche, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, ovvero svolgono attività che richiedono conoscenze dei processi operativi e gestionali.

Specifiche professionali:

Conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati;

Capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione;

Relazioni organizzative di tipo semplice.

Rientra nella presente Area Funzionale, a titolo esemplificativo, il lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria quali compilazioni di modulistica e schedari, protocolla e gestisce le attività inerenti la ricezione e l'invio della corrispondenza, partecipa alla raccolta e al riordino dei dati.

(IIF4 – IIF6)

Appartengono a questa Area Funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono anche funzioni specialistiche e di concetto nei vari campi di applicazione, e svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.

Specifiche professionali:

Autonomia e responsabilità nell'ambito dello svolgimento delle mansioni tipiche delle funzioni attribuite e delle direttive ricevute dal datore di lavoro.

Svolgimento di attività qualificata in campo amministrativo, tecnico, contabile o nei settori specialistici connessi all'attività istituzionale della Società Dante Alighieri: a titolo esemplificativo e non esaustivo organizzazione eventi, monitoraggio aggiornamento canali social media, e redazione contenuti editoriali, addetto alla tenuta e mantenimento contabilità, addetto affari generali e acquisti, segreteria tecnica e di direzione, ricerca ed analisi di dati e informazioni.

Capacità organizzative di media complessità.

Rientra nella presente Area Funzionale, il lavoratore che, svolge a titolo esemplificativo mansioni di concetto che comportano conoscenze amministrativo-contabili, tecnico-manuali con capacità di utilizzo di mezzi e strumenti anche di carattere informatico nell'ambito di procedure predeterminate, elabora dati e situazioni complesse, intrattiene relazioni e rapporti con persone ed enti esterni alla Società (fornitori/ collaboratori, etc.) nell'ambito delle attività assegnate sotto il coordinamento dei propri responsabili.

AREA FUNZIONALE TERZA

(IIIF1 – IIIF2)

Salvo le posizioni lavorative acquisite alla data di entrata in vigore del presente contratto, appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, in possesso di idoneo diploma di laurea, nel quadro di indirizzi generali, svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

Specifiche professionali:

Svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con partecipazione attiva alla realizzazione di attività e progetti complessi nell'ambito della didattica, delle realizzazioni culturali, redazione di documenti complessi, o parte di essi, come contratti, capitolati ed altri documenti equivalenti.

Autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali.

Rientra nella presente Area Funzionale, il lavoratore che, svolge a titolo esemplificativo procedure relative al sistema contabile amministrativo, svolge attività ad alto contenuto specialistico che richiedono particolari conoscenze professionali.

(IIIF3 – IIIF7)

Salvo le posizioni lavorative acquisite alla data di entrata in vigore del presente contratto, appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, in possesso di idoneo diploma di laurea, nel quadro di indirizzi generali per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono funzioni di Responsabile di Servizio, così come definiti nell'organigramma interno, eventualmente coordinando altri lavoratori, e svolgendo funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

QUADRI

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori, in possesso di laurea, che svolgano, con carattere continuativo, funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi delle Unità Organizzative/Aree di riferimento, nell'ambito di strategie e programmi definiti, con discrezionalità decisionali e responsabilità gestionali.

Art. 7 ASSUNZIONE

L'assunzione del dipendente viene effettuata con la sottoscrizione del contratto individuale, redatto in duplice copia una per il lavoratore e una per il datore di lavoro. Il contratto individuale dovrà specificare:

L'esplicito riferimento all'applicazione delle norme di cui al presente contratto.

La natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato).

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'S...', a signature that looks like 'A...', the letters 'LC', a signature that looks like 'A...', a signature that looks like 'F...', and a signature that looks like 'P...'. The page number '6' is located at the bottom right corner.

Il livello, la qualifica e le mansioni.

L'orario di lavoro.

Il trattamento economico.

Il periodo di prova.

La data di assunzione e, in caso di rapporto a termine la durata del contratto e la sua cessazione (limite temporale o termine per "relationem").

A norma dello Statuto della Società Dante Alighieri e del Regolamento attuativo non potranno essere assunti in servizio, sia a tempo indeterminato che determinato, soggetti che rivestono la veste di Soci della Società Dante Alighieri.

Art.8 PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova del dipendente assunto a tempo indeterminato è fissata nel seguente modo:

AREA FUNZIONALE	DURATA PERIODO DI PROVA
DA IF1 A IF3	Mesi 1 di calendario
DA IIF1 A IIF3	Mesi 2 di calendario
DA IIF4 A IIF6	Mesi 3 di calendario
DA IIIF1 A IIIF2	Mesi 5 di calendario
DA IIIF3 A IIIF7 e Quadri	Mesi 6 di calendario

Il periodo di prova e la durata dello stesso deve risultare dall'atto scritto di assunzione. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato per le mansioni per le quali è stato assunto. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto compreso il trattamento di fine rapporto, la tredicesima e le ferie. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto per decisione di una delle parti in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Trascorso il periodo di prova senza che sia avvenuta alcuna disdetta, il rapporto di lavoro si intende confermato e il periodo di prova viene computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio, ferie e maternità.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova non potrà superare 1/3 della durata iniziale del contratto, con un limite massimo di 3 mesi.



Art. 9 RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Il rapporto di lavoro del personale cui al presente contratto è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 10 RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

Il ricorso al contratto a tempo determinato è sempre ammesso nel rispetto dei limiti e disposizioni di cui al Capo III del D.Lgs 81/2015 artt. da 19 a 29 e s.m.i..

Potranno essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato in misura non superiore al 35% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato al 01 gennaio dell'anno di assunzione con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia uguale o superiore al valore di 0,5.

Art. 11 LAVORO A TEMPO PARZIALE – LAVORO SUPPLEMENTARE – CLAUSOLE ELASTICHE

Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle seguenti disposizioni.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere:

- l'indicazione dell'area di classificazione;
- le mansioni;
- la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

LAVORO SUPPLEMENTARE. La Società Dante Alighieri potrà richiedere prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 30% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore di lavoro supplementare potranno essere richieste, nell'ambito della fascia di orario normale giornaliero individuale, in immediata prosecuzione dello stesso. Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria. In accordo con il lavoratore potranno essere previste forme di compensazione con permessi orari. In tale caso le ore di permesso maturate dal lavoratore in luogo della retribuzione delle ore di lavoro supplementari, dovranno risultare da apposito contatore orario. Il lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento di ore di lavoro supplementare esclusivamente se motivato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Non saranno retribuite e/o portate in compensazione ore di lavoro supplementare non espressamente richieste e autorizzate dal Datore di lavoro.

CLAUSOLE ELASTICHE. Nel contratto di lavoro a tempo parziale le parti possono prevedere, in forma scritta, clausole elastiche per adeguare l'orario di lavoro a temporanee e mutate esigenze di servizio. Tali clausole elastiche possono comportare la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e/o la variazione in aumento della



durata della prestazione lavorativa. L'attivazione delle suddette clausole elastiche da parte della Società Dante Alighieri dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta con un preavviso di almeno 48 ore. Il limite massimo di variazione in aumento della prestazione lavorativa per effetto della clausola elastica non potrà eccedere su base annua il 30% della normale prestazione a tempo parziale. Per le ore in aumento della prestazione lavorativa in conseguenza della clausola elastica spetta una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria.

Art. 12 LAVORO A TEMPO PARZIALE POST MATERNITA'

Al fine di consentire al personale assunto a tempo indeterminato l'assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età, la Società Dante Alighieri si impegna ad accogliere le richieste di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore nell'ambito del 5% del personale impiegato.

La richiesta di passaggio temporaneo a tempo parziale dovrà essere presentata dal genitore con un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà indicare il periodo, non frazionabile, per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Al termine di tale periodo verrà ripristinato l'orario di lavoro precedente alla richiesta di lavoro a tempo parziale.

Per far fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo, la Società Dante Alighieri potrà fare ricorso a contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa.

Art. 13 RETRIBUZIONI

Le retribuzioni del personale, fatto salvo quanto regolamentato nella Parte Speciale, sono fissate in analogia ed adeguamento con le tabelle previste dal CCNL COMPARTO 'FUNZIONI CENTRALI' (vedi tabella di equiparazione allegata).

Le disposizioni bancarie (bonifici) relative al pagamento della retribuzione ordinaria mensile dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Art. 14 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA GIORNALIERA E DELLA QUOTA ORARIA MENSILE

Al fini della determinazione della quota di retribuzione giornaliera e oraria vengono stabiliti i seguenti divisori convenzionali:

Divisore 26 per la quota di retribuzione giornaliera.

Divisore 156 per la quota di retribuzione oraria.



LC





Art. 15 TREDICESIMA MENSILITA'

Al lavoratore viene corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno una tredicesima mensilità, di importo pari alla retribuzione mensile di cui all'art. 13 in godimento nel mese di dicembre.

Per i nuovi assunti ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità verrà corrisposta per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.

Ai fini della maturazione del rateo mensile saranno utili le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni di calendario.

Art. 16 QUATTORDICESIMA MENSILITA'

Esclusivamente al personale dell'Amministrazione Centrale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, viene riconosciuto il mantenimento di una quattordicesima mensilità da erogarsi entro il 15 giugno, di importo pari alla retribuzione mensile di cui all'art. 13 in godimento nel mese di maggio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro la quattordicesima mensilità verrà corrisposta per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.

Ai fini della maturazione del rateo mensile saranno utili le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni di calendario.

Art. 17 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto così come determinato esclusivamente dalle norme e previsioni di cui all'art. 2120 c.c.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Sono considerate come retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, tutte le somme, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro con carattere di continuità e a titolo non occasionale, con espressa esclusione di quanto è corrisposto a titolo di retribuzione per ore di lavoro straordinario e rimborsi spese.

Il dipendente potrà richiedere anticipazioni sul suddetto trattamento di fine rapporto nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto continuano ad applicarsi la normativa e le procedure attualmente applicate.





Art. 18 ORARIO DI LAVORO

1. Ad esclusione del personale dell'Amministrazione Centrale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto per il quale resterà in vigore il numero di ore lavorative settimanali indicato nei rispettivi contratti individuali di lavoro, l'orario normale di lavoro del personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale della Società Dante Alighieri è pari a 36 ore settimanali, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 66/2003.

La settimana lavorativa è articolata su 5 giorni dal lunedì al venerdì con distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero dalle ore 08,30 alle ore 14,30, oltre 2 (due) rientri pomeridiani dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

2. Per il personale dell'Amministrazione Centrale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni dal lunedì al venerdì con distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero dalle ore 08,30 sino al completamento del proprio orario di lavoro, con la previsione di due rientri pomeridiani.

3. Per tutti i dipendenti dell'Amministrazione Centrale è ammessa una flessibilità in ingresso (+/-) di massimo 30 minuti, che il dipendente sarà tenuto a compensare entro la fine del successivo mese di calendario nella misura minima di 1 ora giornaliera.

4. Nel caso di prestazione lavorativa superiore a 6 ore giornaliere, i dipendenti sono tenuti a rispettare dopo la sesta ora una pausa che non può essere inferiore a 30 minuti e non può superare 1 ora.

5. Tutti i lavoratori sono tenuti alla registrazione di ogni entrata e di ogni uscita attraverso gli strumenti di rilevazione delle presenze in uso presso il Datore di Lavoro.

Art. 19 BUONI PASTO ELETTRONICI

Il buono pasto in formato elettronico verrà attribuito ai dipendenti di cui all'art. 1 aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata di lavoro nella quale i dipendenti sono tenuti al rientro pomeridiano, purché sia rispettato nella giornata un orario di lavoro ordinario uguale o superiore alle sette ore complessive, nelle quali non sono ricomprese le ore di recupero.

Il buono pasto di norma viene riconosciuto quando la prestazione lavorativa è svolta in presenza presso le sedi della Società Dante Alighieri.

Il valore del buono pasto è fissato in € 7,00. La consegna del buono pasto è effettuata dall'ufficio competente ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.



L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.

Art. 20 LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato secondo le procedure interne.

È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22.00 e fino alle 6.00 antimeridiane.

È considerato lavoro straordinario quello prestato dal dipendente oltre l'orario normale mensile di lavoro e dopo avere completato il proprio debito orario.

Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere il lavoro straordinario richiesto nei limiti massimi previsti dalla legge.

Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione lorda individuale maggiorata con le seguenti percentuali:

Lavoro straordinario: 25%

Lavoro straordinario festivo e di domenica 50%

Lavoro straordinario notturno: 50%.

In caso di coincidenza delle causali le maggiorazioni superiori assorbono le inferiori.

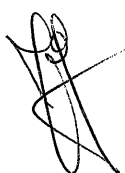
Art. 21 FERIE

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 5 settimane. Almeno 3 settimane di ferie andranno godute nell'anno di maturazione, comunque nei periodi estivi (giugno – settembre) e nei periodi coincidenti con le festività natalizie; le 2 settimane residue di ferie dovrà essere goduta entro e non oltre i 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Ai fini del computo delle ferie, la settimana lavorativa si considera di 5 giorni lavorativi.

Tutti i lavoratori entro il 30 aprile di ogni anno dovranno presentare il piano ferie.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.





Le ferie ordinarie non potranno coincidere con l'assenza per maternità o puerperio, né con il periodo di preavviso. L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia documentata. Il ricovero o la malattia vanno documentati e comunicati entro 48 ore dall'evento. Le ferie sono irrinunciabili.

Tutto il personale concorderà il piano ferie secondo le disposizioni organizzative interne. Nel caso di chiusura totale dell'attività coincidente con particolari periodi dell'anno (agosto e/o periodo natalizio), tutte o parte delle ferie del personale coincidono con la sospensione totale dell'attività.

Art. 22 FESTIVITA' SOPPRESSE

In sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 i lavoratori hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito che vengono stabiliti in 29 ore da usufruire in accordo con il datore di lavoro. I permessi possono essere usufruiti sia a giorni che a ore.

Art. 23 RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, coincidente di norma con la domenica, salvo le deroghe di legge. Oltre alla domenica, sono considerati festivi:

1° gennaio – Capodanno

6 gennaio – Epifania

25 aprile – Anniversario Liberazione

Lunedì di Pasqua

1° maggio – Festa dei Lavoratori

2 giugno – Festa della Repubblica

Festa del Santo Patrono

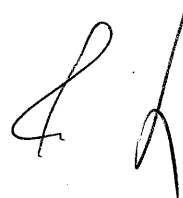
15 agosto – Assunzione

1° novembre - Ognissanti

8 dicembre – Immacolata Concezione

25 dicembre - Natale

26 dicembre – S. Stefano





Tutte le festività civili e religiose coincidenti con la domenica vengono retribuite con un 26° della retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.

Art. 24 TRASFERTE

La Società Dante Alighieri ha la facoltà d'inviare il personale dipendente in missione temporanea fuori dalla sede di lavoro abituale.

Il dipendente autorizzato alla trasferta, sia in Italia che all'estero dovrà compilare l'apposito modulo.

Al dipendente in trasferta verrà corrisposta un'indennità giornaliera pari a:

Euro 46,48 per le trasferte effettuate in territorio italiano.

Euro 77,47 per le trasferte effettuate all'estero.

In caso di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale ove si trova la sede di lavoro, le suddette somme saranno considerate totalmente esenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora non vengano rimborsate anche le spese di vitto e/o alloggio (rimborso forfettario).

L'indennità di trasferta è esente ai fini previdenziali e fiscali nella misura di 2/3 ovvero per euro 30,99 in Italia ed euro 51,65 all'estero se vengono rimborsate le spese di vitto o di alloggio (rimborso misto). L'indennità di trasferta è esente ai fini previdenziali e fiscali nella misura di 1/3 ovvero per euro 15,49 in Italia ed euro 25,82 all'estero se vengono rimborsate sia le spese di vitto che di alloggio (rimborso misto).

Al dipendente in trasferta verrà corrisposta l'indennità di cui sopra, per ogni giorno di trasferta, nelle modalità specificate.

Al dipendente in trasferta verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.

Le trasferte effettuate di domenica verranno retribuite con l'indennità giornaliera (nei limiti previsti) e con la maggiorazione del lavoro festivo. Il dipendente dovrà usufruire, obbligatoriamente, del riposo compensativo il primo giorno utile successivo al suo rientro.

Le trasferte effettuate di sabato verranno retribuite con l'indennità giornaliera (nei limiti previsti) e con lo straordinario per le ore effettivamente lavorate.

LC

Ar

ppg

AW

FD



Art. 25 ASSENZE PER MALATTIA E TRATTAMENTO ECONOMICO-NORMATIVO

Il dipendente assente per malattia, deve darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione e trasmettere, entro le 48 ore dalla data del rilascio, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal medico in via telematica. Tale comunicazione può essere effettuata dal dipendente avvalendosi anche delle moderne tecnologie, quindi anche tramite e-mail. Resta fermo l'obbligo, a carico del lavoratore, di inoltrare la certificazione cartacea, in caso di impossibilità del medico di avvalersi della comunicazione telematica dovuta a qualsiasi motivo. Verranno esclusivamente ritenute idonei alla giustificazione dell'assenza, i certificati rilasciati dai medici del SSN. L'eventuale prosecuzione della malattia deve essere comunicata all'Amministrazione entro il 1° giorno di scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato precedente. Entro il 2° giorno di tale scadenza il dipendente deve far pervenire all'Amministrazione il numero di protocollo identificativo del successivo certificato medico, inviato dal medico in via telematica, attestante la prosecuzione della malattia. In mancanza di tali comunicazioni, a meno che non vi siano giustificate cause di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.

Ogni mutamento di recapito durante il periodo di malattia deve essere comunicato tempestivamente all'Amministrazione.

In caso di assenza per malattia, il personale non in prova ha diritto al seguente trattamento:

1) Conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo, anche dovuto a più eventi morbosi, di 180 giorni nell'anno solare. Per anno solare deve intendersi il periodo di 365 giorni decorrente a ritroso dall'ultimo evento morboso.

In caso di superamento del periodo di comporto, la Società Dante Alighieri ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro.

2) In caso di superamento del periodo di cui al punto 1), il lavoratore entro 3 giorni dalla scadenza del suddetto periodo, può richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni nell'anno solare, dietro presentazione di certificazione medica. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto sugli istituti contrattuali e di legge.

3) Fermo restando quanto previsto nei punti 1) e 2) che precedono, il periodo massimo di comporto di malattia, comprensivo dell'aspettativa non retribuita, è di 36 mesi nell'arco del quinquennio antecedente l'ultimo evento morboso. In caso di superamento del periodo di comporto, la Società Dante Alighieri ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro.

4) Ferme restando le norme di legge per quanta riguarda il trattamento della malattia e dell'infortunio, la Società Dante Alighieri corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l'infortunio il 100% della retribuzione mensile individuale netta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day-hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.

LC

A

R

AN

P. L.



In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

Art. 26 CONGEDO MATRIMONIALE

Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione delle nozze e comunque non oltre 45 giorni.

La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10 gg. di anticipo.

Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.

Art. 27 TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA'

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo. Il trattamento economico per i mesi di astensione obbligatoria prevede una integrazione dell'indennità prevista dalla legge tale da raggiungere il 100% della retribuzione mensile individuale netta.

Art. 28 ASPETTATIVA

Il dipendente che abbia prestato servizio per almeno quattro anni, può richiedere una aspettativa non retribuita, il cui accoglimento è rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, di durata massima pari a 6 mesi, con diritto alla conservazione del posto.

Il periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto sugli istituti contrattuali e di legge.

Terminato tale periodo al dipendente non può essere concessa una nuova aspettativa se non dopo che siano trascorsi due anni di servizio.

Al termine del periodo di aspettativa il lavoratore ha diritto al reinserimento in servizio con le medesime condizioni contrattuali.

LC

A











Art. 29 ASPETTATIVA E PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della carica. Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.

I dipendenti che, nelle condizioni di cui al precedente comma, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal presente Contratto.

Art. 30 PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE MEDICHE/ANALISI CLINICHE/PRESTAZIONI SANITARIE

Per le causali di cui al presente articolo, il lavoratore maturerà nel corso dell'anno 18 ore di permesso retribuito. Le ore di permesso non utilizzate decadranno alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Salvo casi di urgenza straordinaria, la richiesta del permesso deve essere comunicata al Datore di lavoro almeno 48 ore prima. Il lavoratore dovrà consegnare attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

ART. 31 PERMESSI RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

Il lavoratore, per ogni anno solare, in caso di lutto o di grave infermità del coniuge (anche se legalmente separato) o di un parente/affine entro il 2° grado di parentela avrà diritto di richiedere da un minimo di 3 fino a 5 giorni lavorativi di permesso retribuito.

Art. 32 PERMESSI ELETTORALI

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l'espletamento delle operazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo dal lavoratore entro la settimana successiva. In caso di mancato recupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono retribuite.

Art. 33 NORMATIVA APPLICABILE AL LICENZIAMENTO

Fermo restando le altre ipotesi previste dalla legge, nei confronti del personale a cui si applica il presente contratto il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o per giustificato motivo con preavviso,



intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa (art. 3 L. n. 604/1966).

Art. 34 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare è regolato dalle disposizioni dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 35 DOVERI, OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Il lavoratore deve conformare la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere ed obbligo derivante dal rapporto di lavoro. Il lavoratore deve altresì svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza ed ha l'obbligo di rispettare scrupolosamente le disposizioni di lavoro ed organizzative interne emanate dalla Società Dante Alighieri, nonché ogni altra disposizione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartita dai superiori.

Il comportamento del lavoratore deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini propri della Società Dante Alighieri.

Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società Dante Alighieri per il controllo delle presenze in servizio; è fatto espresso divieto al personale di allontanarsi dal lavoro durante l'orario se non per ragioni di lavoro e sempre con autorizzazione scritta da parte dei propri superiori. È assolutamente vietato abbandonare il proprio posto di lavoro. Il lavoratore quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro sarà considerato assente.

È vietato al lavoratore ritornare nei locali della Società Dante Alighieri e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione da parte dei propri superiori.

Il lavoratore è obbligato a comunicare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente contratto collettivo.

Il lavoratore è tenuto ad utilizzare le attrezzature informatiche, il servizio internet e le utenze telefoniche della Società Dante Alighieri esclusivamente per ragioni inerenti l'attività di servizio; l'utilizzo dei cellulari personali è consentito solo nei casi di stretta necessità e comunque anche in questi casi le conversazioni telefoniche dovranno avere breve durata.

Il lavoratore è tenuto a vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato, ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite.

Il lavoratore è tenuto a mantenere la più assoluta segretezza sugli atti d'ufficio ed a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; è tenuto a non trarre in alcun modo profitto da quanto forma oggetto dei



compiti inerenti alla posizione assegnatagli ed a non svolgere attività né assumere incarichi contrari o concorrenti con l'attività e gli interessi della Società Dante Alighieri.

Il lavoratore ha l'obbligo di non divulgare, in qualsiasi forma e per qualsivoglia ragione, informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, operative, amministrative riservate e segrete di esclusiva proprietà e pertinenza della Società Dante Alighieri. Tali informazioni includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati, specifiche tecniche, disegni, campioni ed altro materiale relativi a prodotti, procedimenti, testi e marchi, nonché ogni altro tipo di informazione. Tutte le informazioni, salvo diversa indicazione, devono intendersi di natura riservata e confidenziale, potranno essere utilizzate al solo scopo di prestare i servizi che formano oggetto del rapporto di lavoro e dovranno essere trattate con la stessa diligenza con la quale il lavoratore tratta le proprie informazioni riservate e, comunque, con ragionevole cura. Il mancato adempimento dei doveri sopra indicati comporterà l'obbligo per il lavoratore di risarcire di ogni e qualsiasi danno che la Società Dante Alighieri dovesse sopportare a causa di tale inadempimento.

Il lavoratore durante l'orario di lavoro non può attendere ad occupazioni estranee al servizio.

Il lavoratore ha l'obbligo di usare nei rapporti con i colleghi di lavoro, con gli utenti e con i terzi, modi cortesi nel rispetto dei generali principi di correttezza ed educazione, tenendo una condotta conforme ai civici doveri ed astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, è fatto divieto di adottare atti o comportamenti aggressivi, ostili, denigratori, minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, del datore di lavoro, di terzi.

Il lavoratore è tenuto ad avere cura dei locali, mobili, oggetti, strumenti, materiali ed attrezzature della Società Dante Alighieri; è tenuto a cooperare al buon andamento della Società Dante Alighieri ed è tenuto a non valersi di quanto è messo a sua disposizione dalla Società Dante Alighieri per ragioni che non siano di servizio.

È dovere del lavoratore di dare immediata comunicazione scritta di ogni mutamento della propria residenza e, ove non coincidente, della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

Art. 36 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi, doveri e divieti contenuti nel precedente art. 35 darà luogo, a seconda della gravità dei comportamenti e/o della reiteratezza e/o della recidività della medesima o di altre infrazioni disciplinari, all'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

rimprovero verbale;

richiamo scritto;

multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione oraria da versare secondo legge;





sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni di effettivo lavoro;

licenziamento con o senza preavviso.

Incorre altresì nei suddetti provvedimenti disciplinari il lavoratore che:

Non si presenti al lavoro o si allontani dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo.

Esegua con negligenza o con lentezza il lavoro affidatogli.

Compia insubordinazione nei confronti dei superiori.

Contravvenga al divieto di fumare nei locali della Società Dante Alighieri.

Arrechi danno alle cose della Società Dante Alighieri. Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio dei danni arrecati nei limiti ad esso imputabili.

Venga trovato durante il servizio in stato di ubriachezza e/o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Contravvenga al divieto di mancata e/o irregolare timbratura dei cartellini di controllo delle presenze al lavoro.

Contravvenga a doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi nelle specificazioni precedenti, da cui sia comunque derivato un danno anche di immagine alla Società Dante Alighieri, agli utenti ed ai terzi.

Non rispetti gli obblighi derivanti dalla normativa riguardante la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

In altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della Società Dante Alighieri.

Commetta fatti illeciti di rilevanza penale.

ART. 37 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE

Il rapporto di lavoro cessa al raggiungimento dell'età pensionabile.

In caso di recesso datoriale, il licenziamento del lavoratore deve essere intimato per iscritto ed è disciplinato dalle leggi vigenti nel territorio dello Stato italiano.

Art. 38 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Salva l'ipotesi di giusta causa, la risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire, a seconda dell'area funzionale di inquadramento, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:



CC

A





AREA FUNZIONALE	PREAVVISO
DA IF1 A IF3	15 giorni di calendario
DA IIF1 A IIF3	20 giorni di calendario
DA IIF4 A IIF6	30 giorni di calendario
DA IIIF1 A IIIF2	45 giorni di calendario
DA IIIF3 A IIIF7 e Quadri	60 giorni di calendario

Tali termini decorrono dal primo giorno successivo a quello in cui il preavviso stesso viene dato.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Restano ferme le previsioni di legge in materia di comunicazione delle dimissioni.

CC





PARTE SPECIALE

NORME CONTRATTUALI APPLICABILI AI RAPPORTI DI LAVORO CON IL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL SETTORE "SCUOLA DI ITALIANO"

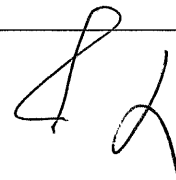
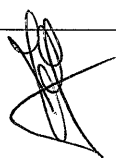
I seguenti articoli, da intendersi quale parte speciale del presente contratto collettivo, disciplinano i rapporti di lavoro tra la Società Dante Alighieri ed il personale dipendente adibito ad attività di docenza, formazione e supporto amministrativo nell'ambito del settore "Scuola di Italiano".

Per quanto non specificatamente previsto nella presente Parte Speciale valgono le norme generali contenute nel presente contratto collettivo.

ART. 1 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale dipendente è inquadrato in quattro livelli funzionali

PRIMO LIVELLO
Docente
Docente con incarico di "responsabile didattico"
SECONDO LIVELLO
Vi appartengono i dipendenti che svolgono funzioni impiegatizie di concetto con compiti di natura amministrativa.
Collaboratore amministrativo
TERZO LIVELLO
Vi appartengono i dipendenti che svolgono funzioni impiegatizie d'ordine con compiti di natura meramente esecutiva.
Operatore di Segreteria
Bibliotecario
QUARTO LIVELLO
Vi appartengono i dipendenti che svolgono compiti e attività per le quali sono richieste conoscenze elementari e pratiche.
Custode





Art. 2 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per i lavoratori impiegati nel settore "Scuola di Italiano" ai quali si applicano le disposizioni della presente "Parte Speciale" è pari a 40 ore settimanali. L'orario di lavoro potrà essere articolato su 5 giorni o 6 giorni lavorativi.

Art. 3 RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA' STAGIONALI

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, per le nuove assunzioni successive alla data di stipula del presente contratto collettivo si considerano attività stagionali quelle svolte dai lavoratori assunti con qualifica di Docente nell'ambito del progetto "MARCO POLO TURANDOT".

Per tali lavoratori sono escluse le previsioni e limitazioni alla stipula di contratti a tempo determinato, previste dagli artt. 19, 21, 23 del D.Lgs 81/2015.

Art. 4 LAVORO A TEMPO PARZIALE – LAVORO SUPPLEMENTARE

Il rapporto di lavoro, anche a tempo indeterminato, può essere a tempo parziale. In tal caso valgono le seguenti disposizioni.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere:

- l'indicazione del livello di appartenenza;
- le mansioni;
- la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

In caso di rapporto a tempo parziale, il datore di lavoro potrà richiedere prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 35% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore di lavoro supplementare potranno essere richieste, nell'ambito della fascia di orario normale giornaliero individuale, in immediata prosecuzione dello stesso. Le ore di lavoro supplementare saranno disciplinate dall'istituto della banca ore di cui al successivo art. 9. Il lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento di ore di lavoro supplementare esclusivamente se motivato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Non saranno retribuite e/o portate in compensazione ore di lavoro supplementare non espressamente richieste e autorizzate dal Datore di lavoro.

Nel contratto di lavoro a tempo parziale le parti possono prevedere, in forma scritta, clausole elastiche per adeguare l'orario di lavoro e la sua distribuzione a temporanee e mutate esigenze di servizio. Tali clausole elastiche possono comportare la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e/o la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. L'attivazione delle suddette clausole elastiche da parte della Società Dante Alighieri



dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta e con un preavviso di almeno 48 ore. Il limite massimo di variazione in aumento della prestazione lavorativa per effetto della clausola elastica non potrà eccedere su base annua il 30% della normale prestazione a tempo parziale. Per le ore in aumento della prestazione lavorativa in conseguenza della clausola elastica spetta una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nel Capo II; Sez. I artt. 4 – 12 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i..

ART. 5 PERIODO DI PROVA

La conferma in servizio di ogni lavoratore dipendente sarà sottoposta al favorevole superamento di un periodo di prova pari a:

Livello 1	120 giorni di calendario
Livello 2	90 giorni di calendario
Livello 3	60 giorni di calendario
Livello 4	30 giorni di calendario

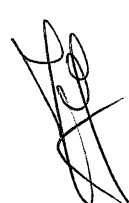
Il periodo di prova e la durata dello stesso, deve risultare dall'atto scritto di assunzione. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato per le mansioni per le quali è stato assunto. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto compreso il trattamento di fine rapporto, la tredicesima e le ferie. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto per decisione di una delle parti in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Trascorso il periodo di prova senza che sia avvenuta alcuna disdetta, il rapporto di lavoro si intende confermato e il periodo di prova viene computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio, ferie e maternità.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova non potrà superare 1/3 della durata iniziale del contratto, con un limite massimo di 3 mesi.

ART. 6 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO MENSILE

Il trattamento economico mensile per il personale a cui si applica la presente parte speciale è costituito dai seguenti elementi:

CC A





LIVELLO DI INQUADRAMENTO	TRATTAMENTO ECONOMICO DI BASE (TEB)
livello 1	Euro 1.957,63
livello 2	Euro 1.879,17
livello 3	Euro 1.709,62
livello 4	Euro 1.556,49

In concomitanza con l'aumento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Amministrazione Centrale, così come previsto dall'art. 13 del presente Contratto, le parti si incontreranno per avviare la contrattazione relativa agli aumenti retributivi.

Art. 7 INCARICO DI RESPONSABILE DIDATTICO

Al docente inquadrato nel primo livello ove gli venga conferito l'incarico di "Responsabile didattico" viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 300,00 lordi. Tale indennità, da intendersi come non utile ai fini di qualsiasi istituto di retribuzione diretta ed indiretta ivi incluso il trattamento di fine rapporto, sarà erogata al docente fino a quando svolgerà l'incarico di "Responsabile didattico".

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA GIORNALIERA E DELLA QUOTA ORARIA MENSILE

Al fini della determinazione della quota di retribuzione giornaliera e oraria vengono stabiliti i seguenti divisori convenzionali:

Divisore 26 per la quota di retribuzione giornaliera.

Divisore 168 per la quota di retribuzione oraria.

ART. 9 LAVORO STRAORDINARIO – ISTITUTO DELLA BANCA ORE

È considerato lavoro straordinario quello prestato, a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili, oltre i limiti dell'orario di lavoro di cui al precedente art. 2.

Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto. Non sarà riconosciuto il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato.

Le ore di lavoro straordinario potranno essere richieste fino a un massimo di 120 ore annue pro-capite.

Le ore di lavoro straordinario e supplementare andranno ad incrementare l'istituto della Banca Ore.



Tali ore potranno essere utilizzate sotto forma di permessi retribuiti nei periodi di chiusura per festività natalizie, festività pasquali, ponti, particolari esigenze personali del lavoratore (in questo caso è necessaria la preventiva autorizzazione del Segretario Generale) e in caso di riduzione/sospensione del flusso delle iscrizioni ai corsi di lingua italiana per stranieri effettuati dalla Società Dante Alighieri per le corrispondenti ore non lavorate.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno saranno retribuite maggiorate del 20% le ore residue presenti in banca ore per un massimo di 20 ore. Le eventuali ore eccedenti verranno riportate nella banca ore dell'anno successivo.

ART. 10 FERIE ANNUALI

Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, a 30 giorni (5 settimane) di ferie retribuite. Indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni lavorativi, ai fini del godimento delle ferie, la settimana viene considerata di sei giorni.

Almeno 3 settimane di ferie andranno godute nell'anno di maturazione, le residue 2 settimane entro e non oltre i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Le ferie del dipendente verranno comunque godute compatibilmente con le esigenze di servizio e durante i periodi di chiusura e sospensione delle lezioni.

Non è ammessa rinuncia alle ferie, né sostituzione di esse con compenso alcuno.

La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.

Il godimento delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

ART. 11 FESTIVITA' SOPPRESSE

In sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 i lavoratori hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito che vengono stabiliti in 32 ore da usufruire in accordo con il datore di lavoro. I permessi possono essere usufruiti sia a giorni che a ore.

CC

A









ART. 12 PREAVVISO IN CASO DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO

Salva l'ipotesi di giusta causa, la risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire, a seconda del livello di inquadramento, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:

Livello 1	60 giorni di calendario
Livello 2	45 giorni di calendario
Livello 3	30 giorni di calendario
Livello 4	20 giorni di calendario

Tali termini decorrono dal primo giorno successivo a quello in cui il preavviso stesso viene dato.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all'altra parte una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Restano ferme le previsioni di legge in materia di comunicazione delle dimissioni

ART. 13 LEGISLAZIONE INTEGRATIVA

Per quanto non previsto nei precedenti articoli, valgono le norme generali contenute nella Parte generale del presente Contratto Collettivo e le norme di legge vigenti.

